

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PADOVA

(approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova del 15 luglio 2013, e modifiche del 16 dicembre 2013)

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, attenendosi a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO del 28 giugno 2005 n. 139 ha approvato il presente regolamento interno finalizzato a disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 1 - Organi del Consiglio dell'Ordine

Sono organi del Consiglio dell'Ordine:

Il Consiglio

Il Presidente

L'Assemblea degli iscritti

Il Collegio dei revisori

Art. 2 - Il Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine e' composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine e' determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:

- a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;
- b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
- c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
- d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.

Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.

L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.

Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.

L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.

I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Art. 3 - Funzioni ed attività del consiglio

Il Consiglio dell'Ordine opera nell'interesse dell'Ordine e degli Iscritti svolgendo ogni attività utile per il raggiungimento di tale scopo. Al Consiglio sono attribuite le funzioni previste dalla legge o dai regolamenti alle quali si fa espresso riferimento ed in particolare:

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi speciali e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste all'ordinamento;
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari e, ove il potere di iniziare l'azione disciplinare ovvero la funzione di istruzione e decisione delle questioni disciplinari siano di competenza del consiglio di disciplina territoriale, garantisce le funzioni di segreteria del medesimo da parte del personale dell'Ordine;
- h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o negli elenchi speciali, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 139/05;
- r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- s) promuove ogni attività utile al raggiungimento degli interessi dell'Ordine e degli Iscritti.

Il rilascio dei certificati e le attestazioni, qualora siano relativi ai dati di iscrizione, accessibili al pubblico, possono essere rilasciati direttamente dalla segreteria, fatto salvo specifica richiesta. Conferisce deleghe di funzione consiliare ai singoli Consiglieri, conservando il potere di avocare a se lo svolgimento di singole attività.

I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, concorrendo a garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio, nel rispetto della programmazione stabilita. L'attività del Consiglio dell'Ordine è retta dai principi del buon andamento, dell'efficienza e della trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari.

Il Consiglio dell'Ordine, di norma, organizza la sua attività con il metodo della programmazione.

Il Consiglio è coadiuvato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali dalle seguenti

Commissioni istituzionali, dotate di un proprio regolamento, che sono coordinate da un Consigliere designato dal Consiglio stesso:

- a) Commissione Procedimenti Disciplinari
- b) Commissione Liquidazione parcelle
- c) Commissione Tirocinio
- d) Commissione Incompatibilità
- e) Commissione Deontologia

Esso potrà svolgere la propria attività anche attraverso la nomina di una o più **Commissioni di studio**, dotate di un proprio regolamento, formate prevalentemente da iscritti e coordinate, ognuna da un iscritto designato dal Consiglio dell'Ordine e da un referente Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Art. 4 - Cariche del Consiglio

Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il Vice Presidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.

In assenza del consigliere più giovane, le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere designato dal consiglio all'apertura della seduta.

Art. 5 - Convocazione del consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Ordine, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a cura della segreteria dell'Ordine via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dai Consiglieri, ovvero, in alternativa, via fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata con le medesime modalità sopradescritte ma il termine suddetto è ridotto a due giorni. Il Presidente ha facoltà di comunicare ai Consiglieri, secondo le modalità di convocazione ovvero durante le adunanze consiliari, le date in cui si svolgeranno i consigli nell'arco di un periodo semestrale o annuale. In questo caso l'avviso contenente l'ordine del giorno può essere inviato anche il giorno precedente.

Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

L'ordine del giorno evidenzia tre differenti tipologie di argomenti:

- a) comunicazioni del Presidente, sulle quali non si apre la discussione;
- b) argomenti soggetti a delibera;
- c) argomenti di discussione non soggetti a delibera.

Su richiesta del Consigliere responsabile della Commissione per i procedimenti disciplinari, possono essere convocate riunioni di Consiglio aventi per oggetto esclusivamente l'esame dei procedimenti disciplinari segnalati dalla Commissione stessa.

Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti, inviando la richiesta alla segreteria dell'Ordine tramite posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza.

La richiesta verrà inviata assieme all'ordine del giorno a tutti i consiglieri. Qualora il Presidente non

intenda accogliere la domanda spetta al Consiglio decidere l'inserimento degli argomenti richiesti nell'Ordine del giorno di una successiva seduta. Se l'istanza perviene da almeno cinque Consiglieri, il Presidente deve disporre l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta successiva. Le Commissioni ed i singoli Consiglieri che hanno ricevuto incarico di trattare argomenti specifici avranno cura di far pervenire una relazione scritta qualche giorno prima della riunione.

Art. 6 - Svolgimento del consiglio

Sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell'Ordine. Per motivi di opportunità straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi dalla sede. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire, specie nell'ipotesi in cui vi facciano parte Colleghi che si trovano geograficamente distanti fra di loro, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Ogni partecipante firma l'ora di ingresso e l'ora di uscita alla riunione in apposita scheda che rimarrà allegata agli atti dell'adunanza.

Il presidente apre i lavori nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione, con una tolleranza temporale per consentire ai consiglieri intervenuti con brevi ritardi di prendere posto.

Durante l'adunanza il Presidente ammette alla discussione i consiglieri che sopraggiungono in ritardo.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, all'inizio della riunione informa i presenti della ripartizione del tempo a disposizione per la riunione tra gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente regola la discussione e la pertinenza degli interventi, che devono essere improntati sulla sinteticità rispetto all'argomento trattato. Ogni intervento non deve superare di regola i cinque minuti, spetta al Consigliere di volta in volta individuato dal Presidente far rispettare i tempi assegnati.

Il Presidente mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e Regolamenti.

Ha facoltà di richiamare all'ordine gli intervenuti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza se ricorrono seri motivi prima di aver terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

I Consiglieri che ravvisino un possibile conflitto di interesse relativamente alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno sono tenuti a segnalarlo al Presidente prima della trattazione astenendosi, conseguentemente alla discussione e alla deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale, o comunque con espressione di voto palese, con registrazione da parte del Segretario verbalizzante per ciascun Consigliere del voto contrario o astenuto.

Il Presidente, se ricorrono ragioni di opportunità ed in caso di deliberazioni concernenti persone, può stabilire la votazione segreta determinandone le modalità.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 7 - Mancata partecipazione - decadenza dei Consiglieri

Il componente del consiglio che non è in grado di intervenire all'adunanza deve tempestivamente comunicare il motivo dell'impedimento in forma scritta alla segreteria.

Nella seduta stessa il Consiglio valuta se sussistono i giustificati motivi. In mancanza di preventiva comunicazione, l'assenza non è giustificata, a meno che non ricorrano gravi motivi che non l'hanno consentita.

Se le assenze ingiustificate si conseguono nel numero di tre, il Presidente dispone la decadenza del

consigliere, dando immediatamente comunicazione all'interessato, ed include nell'ordine del giorno della seduta successiva la ratifica della decisione.

Art . 8 - Verbali di Consiglio

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, avvalendosi anche del personale di segreteria e sulla scorta degli appunti presi durante la seduta sotto la direzione del Presidente, e da questi successivamente approvato, con apposizione della propria firma che, unitamente a quella apposta dal segretario, rende definitivo il testo.

Il Presidente, dopo la compilazione, ma prima della sottoscrizione, ove l'approvazione non avvenga, dopo la lettura del verbale, al termine di ciascuna seduta, può sottoporre per l'approvazione il verbale al Consiglio nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce. Allo stesso modo è facoltà del Presidente trasmettere i verbali, dopo la compilazione, a tutti i componenti del Consiglio (compresi gli assenti), ciascuno dei quali (ove sia stato presente alla riunione), ha facoltà di richiedere, prima della stesura definitiva, che si faccia constatare del voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettifichino le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta.

Dopo l'approvazione, i verbali sono trascritti su apposito registro a cura del Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

I verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto nella seduta: l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'indicazione degli intervenuti; il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

La validità delle deliberazioni assunte decorre dalla data di approvazione definitiva del verbale.

Il Segretario alla fine di ciascuna riunione concorda con la segreteria gli adempimenti necessari per l'attuazione delle delibere, mediante annotazione in un apposito prospetto riepilogativo, consegnato. In questo prospetto verrà annotata la data in cui viene data esecuzione alla singola delibera.

I verbali, previa secretazione delle parti non divulgabili, potranno essere resi disponibili per la consultazione, mediante inserimento in apposita area tematica del sito dell'Ordine o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio.

Art 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine.

Esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, garantendo il buon andamento dei lavori del Consiglio il buon funzionamento dell'Ordine.

Ha il potere-dovere di indirizzo nella programmazione e coordinazione delle attività del Consiglio e dell'Assemblea.

Impartisce direttive al personale dipendente, coadiuvato dal Consigliere Segretario o dal Consigliere Tesoriere per quanto di loro competenza.

Sovrintende ai lavori della Segreteria, della Tesoreria e dei singoli Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Conferisce deleghe ai singoli consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate dal Consiglio.

Art. 10 - Il Segretario

Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio ed il buon funzionamento dell'Ordine.

Assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea.

Ne verbalizza le sedute nel modo indicati dall'art. 8, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura che siano redatte apposite delibere sottoscritte dallo

stesso e dal Presidente.

Ha il compito di tenere la raccolta, in numero progressivo e con relativo indice, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dal regolamento.

E' il responsabile amministrativo dei procedimenti di accesso agli atti, come da apposito regolamento, e di iscrizione e cancellazione nell'Albo esercenti e negli elenchi speciali, nonché nel registro dei tirocinanti.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Predispose d'intesa con il Presidente il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, dell'Assemblea; redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'esame dell'Assemblea in seduta ordinaria. Indica, in accordo con il Presidente, il soggetto, scelto tra il personale dipendente o anche terzo esterno, che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio con la responsabilità di cassa e di ogni altra incombenza connessa e consequenziale.

Conserva le scritture contabili previste dalla legge, ed un libro giornale sul quale sono annotate le entrate ed uscite giornaliere.

In caso di delibera di spesa, rilascia il parere di regolarità contabile che ha valore di attestazione della copertura di bilancio della spesa; effettua i pagamenti a mezzo di ordinativi controfirmati dal Presidente.

E' abilitato, in caso di urgenza, di concerto con il Presidente, a procedere ad effettuare piccole spese per il quotidiano funzionamento del Consiglio con il limite di ciascun esborso di € 1.000,00.

Di tali spese, rende il conto alla prima seduta utile del Consiglio o comunque, in caso di sua assenza, alla successiva o comunque entro un mese, salvo che ciò non sia già stato deliberato nell'ambito della gestione del servizio di cassa.

Il Consiglio, verificata la regolarità della spesa, adotta delibera di ratifica.

Di tutte le attività connesse al servizio di Tesoreria verrà emanato apposito regolamento.

Art. 12 - Assemblea degli iscritti - Convocazione

L'Assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno venti giorni prima, e' spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale o posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed e' affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.

Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge.

Entro il mese di novembre di ogni anno e' convocata l'Assemblea ordinaria generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.

Entro il mese di aprile di ogni anno e' convocata l'Assemblea ordinaria generale degli iscritti all'Albo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori. Ogni quattro anni e' convocata l'Assemblea generale degli iscritti

all'Albo per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

1) dal Presidente

2) da almeno un terzo dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata per gli argomenti da porre all'ordine del giorno

3) da almeno un decimo degli iscritti all'Albo con richiesta scritta e motivata per gli argomenti da porre all'ordine del giorno

4) negli altri casi previsti dalla legge.

Il Presidente provvede alla convocazione fissando la riunione nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea per il rinnovo del Consiglio e l'Elezioni del presidente sono regolate dal D. Lgs. 139/05.

Art. 13 - Svolgimento dell'adunanza

Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario dell'Ordine, il quale controlla le presenze anche attraverso la raccolta di firme degli iscritti all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione e la pertinenza degli interventi rispetto all'argomento trattato, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e Regolamenti.

Ha facoltà di richiamare all'ordine gli intervenuti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza se ricorrono seri motivi prima di aver terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano. Il Presidente, se ricorrono ragioni di opportunità ed in caso di deliberazioni concernenti persone, può stabilire la votazione segreta determinandone le modalità.

Art.14 - Verbali delle adunanze

I verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea degli iscritti devono essere predisposti, a cura del Segretario, entro il termine di 60 giorni. La firma del Presidente rende definitivo il testo.

Ciascun iscritto, decorso tale termine, ha facoltà di richiedere copia dei verbali stessi, dietro versamento dei diritti di segreteria.

Art. 15 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge e non partecipa ai lavori del Consiglio dell'Ordine. I Revisori possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio dell'Ordine nel caso la loro presenza sia ritenuta utile o necessaria.

Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo sull'attività del Consiglio dell'Ordine e vigila sull'osservanza della legge dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile controllando la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Redige annualmente, coordinandosi con il Consigliere Tesoriere, la relazione che accompagna il conto preventivo di novembre e quella che accompagna il conto consuntivo di aprile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli iscritti.

Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea a norma dell'art. 24 del D. Lgs. 139/05.

Art. 16 – Deleghe al personale di segreteria

Al personale in ruolo, dipendente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono delegate le funzioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.